ILCASO.it

Civile Ord. Sez. 3 Num. 16814 Anno 2026
Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO
Relatore: ROSSETTI MARCO
Data pubblicazione: 28/05/2026

Oggetto: danno da tardiva attuazione direttive comunitarie.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso n. 2726/24 proposto da:

-) **Marrocu Elisabetta, Mercuri Aldo, Murgia Maria Laura, Mussa Baudolino, Nessi Maurizio, Ortu Alessandra, Palù Stefano, Papa Alfonso, Pavanetto Sandro, Perna Paolo, Pesciaioli Cristiana, Piro Eugenia, Pocar Marco, Ravera Maura, Recanati Lucia Alessandra, Resta Fortunato, Rizzo Salvatore, Rotundi Innocenza, Rovida Marina, Ruffini Pier Adelchi, Tognoli Maria Elena, Trichini Michela, Tronci Paola Assunta, Verweij Muriel**, domiciliati *ex lege* all'indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dagli avvocati ;

- ricorrenti -

contro

-) **Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Università e della Ricerca**, **Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio e dei singoli ministri *pro tempore,* tutti domiciliati ex lege all'indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- controricorrenti -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma 23 giugno 2023 n. 4582;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 aprile 2026 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;

FATTI DI CAUSA

1. Gli odierni ricorrenti sono laureati in medicina che si iscrissero alla scuola di specializzazione dopo il 1991.

Nel 2015 hanno convenuto dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica, il Ministero della Salute ed il Ministero dell'economia, esponendo che:

-) durante la frequenza del corso di specializzazione erano stati remunerati con una borsa di studio dell'importo di lire 21.500.000, ai sensi dell'art. 6 d. lgs. 8.8.1991 n. 257;

-) tale importo non rappresentava quella "adeguata remunerazione" che gli Stati membri dell'Unione Europea avrebbero dovuto garantire, ai sensi della Direttiva 93/16/CEE.

Chiesero pertanto la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione della normativa comunitaria, quantificata in euro 13.897 per ciascun anno di frequenza della scuola di specializzazione per ciascuno degli attori, "*nonché interessi e rivalutazione monetaria*".

2. Con sentenza 11.7.2018 n. 14276 il Tribunale rigettò la domanda.

La sentenza fu appellata dai soccombenti e la Corte d'appello di Roma con sentenza 23.6.2023 n. 4582 rigettò il gravame.

3. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dai soccombenti con ricorso fondato su cinque motivi.

La Presidenza del Consiglio e le altre Amministrazioni centrali hanno resistito con controricorso.

4. Con tre distinti atti depositati il primo il 7 aprile 2026, gli altri due l'8 aprile 2026, tutti i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La rituale rinuncia depositata da tutti i ricorrenti rende superfluo dar conto del contenuto dei motivi di impugnazione, in quanto il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 391 c.p.c..

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2. Non avendo la difesa erariale aderito alla rinuncia, reputa il Collegio di dover provvedere sulle spese, ai sensi dell'art. 391, secondo comma, c.p.c..

2.1. Ritiene il Collegio che la rinuncia al ricorso non giustifichi la compensazione integrale delle spese, ma possa giustificare solo la compensazione nella misura di due terzi; la rinuncia inoltre eviterà ai ricorrenti la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. ed il raddoppio del contributo unificato.
La compensazione integrale delle spese non si giustifica in considerazione di due circostanze: da un lato la tardività della rinuncia, che ha comunque costretto la controparte a preparare le proprie difese; dall'altro il fatto che il ricorso, se lo si fosse esaminato nel merito, sarebbe stato manifestamente inammissibile ex art. 360-*bis* n. 1 c.p.c., alla luce dei princìpi ripetutamente affermati da questa Corte *in subiecta materia,* ovvero che "*la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al d.lgs. cit.*" (così, con ampia motivazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 – 01; nello stesso senso, ex permultis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23939 del 2.8.2022; Sez. 3, Ordinanza n. 39827 del 14.12.2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38582 del 6.12.2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23810 del 2.9.2021; Sez. 6 - 3, Ordinanze nn. 8204, 8205, 8207 e 8208 del 24.3.2021; Sez. L, Ordinanze nn. 15968 e 15969 del 27.7.2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24805 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24804 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24803 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24802 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24708 del 8.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20419 del 2.8.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 – 01, e Sez. 6 - 3,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 – 01; la sentenza capostipite nei sensi sopra indicati è Sez. L - , Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 – 01).

3. Ai fini della liquidazione delle spese di soccombenza il valore della causa va determinato in base al *petitum* (art. 4 d.m. 55/14), e dunque in base alla domanda di importo più elevato (Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367).
In primo grado la domanda di importo più elevato fu quella di condanna dello Stato italiano al pagamento di euro 13.897 annui per un corso di cinque anni (ricorrente Baudolino Mussa), e dunque euro 69.485.

3.1. Tuttavia il valore della domanda si determina aggiungendo al capitale gli interessi scaduti prima dell'introduzione del giudizio (art. 10, secondo comma, c.p.c.): e poiché gli attori in primo grado domandarono la condanna dello Stato al pagamento degli "*interessi e della rivalutazione monetaria*", e la specializzazione suddetta si concluse nel 1998, al valore della domanda si devono sommare diciassette anni di interessi e rivalutazione (il giudizio di primo grado, come detto, fu introdotto nel 2015). Il valore della domanda più elevata era dunque pari ad euro 129.741 attuali.
A base di calcolo deve quindi assumersi lo scaglione di valore compreso tra 52.001 e 260.001 euro.

3.2. Per una causa di tale valore le spese vanno determinate come segue:

-) individuando quale parametro il valore medio di euro 5.880;

-) aumentando il suddetto valore ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14 del 30% per ciascuno dei soccombenti ulteriori rispetto al primo fino al decimo (e quindi del 270%), e poi del 10% per ciascun ricorrente dall'11° (compreso) al 20°, e quindi di un ulteriore 100%, e così complessivamente del 370% (*ex multis*, Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367).
Il totale ascende dunque ad euro 5.880 maggiorati del 370%, ovvero euro 27.636, che vanno compensati per due terzi in considerazione della sopravvenuta rinuncia.
Il rimanente terzo (euro 9.212) va posto a carico dei ricorrenti in solido.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

P.q.m.

(-) dichiara estinto per rinuncia il giudizio di legittimità;

(-) compensa per due terzi le spese del presente giudizio di legittimità;

(-) condanna i ricorrenti in solido alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri del rimanente terzo delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 9.212, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 15 aprile 2026.

Il Presidente

(Raffaele Frasca)

Corte di Cassazione - copia non ufficiale